N. 36.948/2012

UDIENZA E CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/06/2012
ORDINANZA N. 11904 REGISTRO GENERALE N. 4642/2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SETTIMA SEZIONE PENALE

composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

Dott. Alfredo TERESI – Presidente

omissis

Dott. Santi GAZZARA – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

XXXX XXXX (generalità e dati identificativi omessi in seguito a disposizione del Presidente)

avverso l'ordinanza n. 4882/2011 CORTE APPELLO DI MILANO del 16/11/2011

sentita la relazione del Consigliere Dott. Santi GAZZARA

lette le richieste del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO

- che il Tribunale di Milano, con sentenza del 10/11/2011, resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava XXXX XXXX colpevole del reato di cui all'art. 609 *bis* cod. pen. e lo condannava alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione;
- che la Corte di Appello di Milano, chiamata a pronunciarsi sull'appello interposto nell'interesse dell'imputato, con ordinanza del 16/11/2011, ha dichiarato inammissibile il gravame;

- che il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione eccependo la nullità della ordinanza in quanto resa *de plano*, *inaudita altera parte*, e vizio di motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche;
- che le doglianze si palesano manifestamente infondate, rilevato che la inammissibilità della impugnazione deve essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, senza l'osservanza di particolari formalità, né obbligo di previa instaurazione del contraddittorio, essendo quest'ultimo posticipato all'eventuale procedimento instaurato mediante il ricorso per cassazione avverso la ordinanza (Cass. 21/4/2011, n. 16035); inoltre, contrariamente a quanto contestato in ricorso, non è ravvisabile alcun vizio di argomentazione motivazionale in relazione al diniego delle attenuanti generiche;
- che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.

Così deliberato in camera di consiglio l'08/06/2012.

Il Consigliere estensore — Il Presidente

Firmato GAZZARA — Firmato TERESI

DEPOSITATA IN CANCELLERIA 25 SET 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

FIRMATO ROMEO